



# Regolamento comunale per l'applicazione dell'indicatore della situazione economica equivalente - ISEE-

[Approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 147 del 18/12/2001]

## **TITOLO I - DISCIPLINA GENERALE**

### **Art. 1 – Oggetto**

1. Il presente Regolamento, adottato ai sensi del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 109 e s.m.i. "Definizione di criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate", disciplina l'applicazione della normativa I.S.E.E. (Indicatore, della Situazione Economica Equivalente) in relazione alla richiesta di prestazioni sociali agevolate.
2. L'I.S.E.E. valuta, in maniera standardizzata e uniforme, la capacità economica del nucleo familiare, che intende accedere a prestazioni sociali agevolate.

### **Art. 2 – Finalità**

1. L'obiettivo principale dell' I.S.E.E. è di meglio qualificare lo Stato sociale, impegnandosi nella direzione di una maggiore equità, attraverso un'attenzione più puntuale ai bisogni sociali, non disgiunta da una qualificazione della spesa pubblica.
2. L'intento è di adottare un sistema di valutazione della capacità economica del nucleo familiare con l'utilizzo di criteri unificati, che diano certezza di parità di trattamento e congruenza della prestazione sociale agevolata erogata.
3. La legislazione in materia persegue anche obiettivi di semplificazione amministrativa, introducendo completamente la dichiarazione sostitutiva.
4. L'efficacia dell'intervento è legata al sistema dei controlli, che viene più analiticamente definito con riferimento ai ruoli e alle assunzioni di responsabilità.

### **Art. 3 - Riferimenti legislativi**

1. Le disposizioni contenute nel presente Regolamento sono correlate principalmente alla seguente normativa:
  - Legge 27 dicembre 1997, n. 449 "Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica", art. 59, commi 51 e seguenti;
  - Legge 23 dicembre 1998, n. 448 "Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo", artt. 65 e 66;
  - D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 109 e s.m.i. "Definizione di criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate";
  - DPCM 7 maggio 1999, n. 221 e s.m.i. "Regolamento concernente le modalità attuative e gli ambiti di applicazione dei criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni agevolate»;
  - Legge 23 dicembre 1999, n. 488 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato", art. 49;

- DM 21 dicembre 2000 n. 452 e s.m.i. "Regolamento recante disposizioni in materia di assegni di maternità e per il nucleo familiare";
  - DPCM 18 maggio 2001, "Approvazione dei modelli-tipo della dichiarazione sostitutiva unica e dell'attestazione nonché delle relative istruzioni per la compilazione, a norma dell'art. 4, comma 6, del D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 109, come modificato dal D. Lgs. 3 maggio 2000 n. 130".
2. La Giunta Comunale ha facoltà di armonizzare il presente regolamento con eventuali disposizioni integrative e correttive sopravvenute, e con criteri ulteriori di selezione dei beneficiari, che possono essere adottati ai sensi dell'art. 3, comma 1, del D.Lgs. 109/98.

#### **Art. 4 – Integrazioni**

- a) Le norme del presente regolamento vanno ad integrare, ove siano recepite le norme di applicazione dell'LS.E.E.:
- a) ogni altro regolamento comunale per la disciplina della concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici, di cui all'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241;
  - b) ogni altra norma regolamentare comunale relativa ad agevolazioni economiche, tributarie e tariffarie che preveda la valutazione delle condizioni economiche dei richiedenti.

#### **Art. 5 - Ambito di applicazione**

- 1) Le disposizioni del presente Regolamento si applicano, nei casi e secondo le modalità previste dalla normativa vigente, alla concessione di contributi e per l'attribuzione di vantaggi economici ai Cittadini che fruiscono dei servizi socio-assistenziali, scolastici ed educativi o richiedono prestazioni correlate a servizi di Pubblica Utilità, fermo restando il diritto ad usufruire delle prestazioni e dei servizi assicurati a tutti dalla Costituzione Italiana e dalle altre disposizioni vigenti.
- 2) Il presente regolamento verrà applicato, relativamente ai servizi di competenza comunale, per la valutazione del diritto di accesso a forme di contribuzione o l'ottenimento di prestazioni agevolate. A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo vengono indicati i seguenti servizi:
- Assegno per il nucleo familiare con tre figli minori
  - Assegno di maternità
  - Asili nido e altri servizi educativi per l'infanzia
  - Refezione scolastica
  - Prestazioni scolastiche a sostegno del diritto allo studio (contributi per libri scolastici, borse di studio)
  - Centri Estivi
- 3) I servizi, caratterizzati da un apposito sistema tariffario che preveda prestazioni sociali agevolate dovranno essere normati da specifici atti deliberativi attuativi del presente Regolamento, tesi a stabilire le quote a carico dell'utenza, ovvero le contribuzioni dei cittadini al costo delle prestazioni.

- 4) L'applicazione del presente Regolamento è comunque estesa dal Comune a tutte le prestazioni sociali agevolate derivanti da disposizioni di Legge, inerenti funzioni attribuite o conferite allo stesso Ente Locale.

### **Art. 6 – Definizioni**

1. Ai fini del presente Regolamento viene adottata la seguente terminologia:

- Il c.d. "Indicatore della Situazione Economica", in acronimo I.S.E., consiste nella somma dei redditi rappresentati dal c.d. "Indicatore della situazione reddituale" (I.S.R.), come definito dall'art. 10 del presente Regolamento, e del 20% dei valori patrimoniali mobiliari e immobiliari rappresentati dal c.d. "Indicatore della situazione patrimoniale" (I.S.P) come definito dall'art. 11 del presente Regolamento;
- Per "scala di equivalenza" si intende un insieme di parametri, correlati al numero dei componenti e ad altre particolari caratteristiche del nucleo familiare, come definiti alla tabella 2 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 109 e s.m.i. La scala di equivalenza si basa sul principio di economia di scala per cui, data una quota di reddito necessaria ad una singola persona per mantenere un decoroso tenore di vita, questa quota non si moltiplica per il numero di componenti del nucleo familiare, ma è destinata a diminuire progressivamente;
- "L'Indicatore della Situazione Economica Equivalente", in acronimo I.S.E.E., è determinato dal rapporto tra l'I.S.E. e i coefficienti della "scala di equivalenza" in riferimento al numero di componenti del nucleo familiare, in maniera tale da rideterminare la capacità economica del nucleo stesso con riferimento alle sue caratteristiche.

### **Art. 7 - Dichiarazione sostitutiva, attestazione provvisoria e certificazione I.S.E.E.**

1. Chi intenda avvalersi delle prestazioni indicate nell' articolo 5 del presente Regolamento deve presentare apposita domanda sui modelli-tipo di dichiarazione sostitutiva, ai sensi del DPR 445 del 28 dicembre 2000 e del DPCM 18 maggio 2001.
2. La dichiarazione sostitutiva unica I.S.E.E., che ha validità annuale, va compilata attenendosi strettamente alla normativa di riferimento ed alle circolari esplicative.
3. Ogni Cittadino può presentare, entro il periodo di validità della dichiarazione sostitutiva unica, una nuova dichiarazione qualora intenda far rilevare i mutamenti della condizione familiare e/o economica del proprio nucleo familiare.
4. Sono autorizzati a ricevere la dichiarazione sostitutiva unica, presso questo Comune, l'Ufficio Relazioni con il Pubblico e gli Uffici del Settore Politiche Educative e Sociali.
5. La dichiarazione sostitutiva unica I.S.E.E. può essere presentata in vari modi:
  - » Consegnandola di persona all'addetto all'ufficio e sottoscrivendola in sua presenza;
  - » Trasmettendola all'ufficio per posta, completa della sottoscrizione e di una fotocopia del documento di riconoscimento;

- » Rendendo la dichiarazione direttamente all'addetto all'Ufficio, se chi dichiara non sa o non può firmare;
  - » Presentando la dichiarazione con la firma già autenticata ai sensi di legge, quando il cittadino non ricorra ai casi precedenti.
6. Il Cittadino può presentare la dichiarazione sostitutiva unica, oltre agli uffici di cui al comma 4 del presente articolo, anche presso i Centri di Assistenza Fiscale (CAAF) appositamente convenzionati con l'INPS, direttamente all'Amministrazione Pubblica alla quale è richiesta la prima prestazione o alla sede INPS competente per territorio.
  7. Per ogni singola prestazione sociale agevolata, relativa ai servizi erogati da questo Comune, è predisposto un apposito modulo di domanda di accesso al servizio, che va sottoscritto dal richiedente e accompagnata la dichiarazione sostitutiva I.S.E.E..
  8. La dichiarazione sostitutiva unica deve essere trasmessa all'INPS per via telematica. L'Istituto gestisce la banca dati generale. L'INPS fornisce agli Enti erogatori le procedure informatiche che consentono di potere calcolare e rendere disponibile l' I.S.E.E.
  9. La consegna della dichiarazione originale presentata in questo Comune, munita dell'attestazione rilasciata dall'INPS, viene effettuata dai dipendenti degli Uffici individuati al comma 4 del presente articolo sotto la responsabilità del Dirigente rispettivamente competente. Copia della dichiarazione viene archiviata in luogo appositamente individuato dal Dirigente responsabile.

## **TITOLO II - CRITERI GENERALI**

### **Art. 8 - Criteri generali per la determinazione delle tariffe**

1. La partecipazione degli utenti ai costi dei servizi è determinata sulla base dei seguenti principi:
  - a) gradualità della contribuzione secondo criteri di equità e solidarietà in relazione alle condizioni economiche effettive;
  - b) adozione di metodologie di valutazione della condizione economica imparziali e trasparenti;
  - c) definizione di procedure semplici per la richiesta delle agevolazioni da parte dei cittadini, che si avvalgono della facoltà di auto-certificazione, attraverso un sistema informatico per la gestione dei dati.
2. Il sistema tariffario prevede la differenziazione della contribuzione per gli utenti mediante l'applicazione di una tariffa graduata da un massimo ad un minimo, in relazione alla condizione economica effettiva dei beneficiari del servizio, determinata in valore I.S.E.E.
3. I criteri per la definizione del nucleo familiare sono contenuti nel successivo art. 9 del presente Regolamento.
4. Il confronto dell' I.S.E. per nuclei familiari di diversa ampiezza è effettuato con l'applicazione dei parametri previsti dalla scala di equivalenza di cui al D.Lgs. 10911998 e s.m.i., recepita dal presente Regolamento.

## Art. 9 - Criteri di definizione del nucleo familiare

1. La valutazione della situazione economica del richiedente è determinata, con riferimento al nucleo familiare individuato ai sensi della normativa vigente nonché, per i casi particolari, dall'art. 1 bis del DPCM 7 maggio 1999 n. 221 e s.m.i., combinando i redditi ed i patrimoni di tutti i componenti calcolati nel rispetto della Tabella I allegata al D.lgs 31 marzo 1998, n. 109 e s.m.i., secondo le modalità di seguito specificate.
  - a) ciascun soggetto può appartenere ad un solo nucleo familiare che sarà composto dal richiedente medesimo e dai componenti la famiglia anagrafica.
  - b) I soggetti a carico ai fini IRPEF fanno parte del nucleo familiare della persona che li ha a carico.
  - c) I coniugi, con la stessa residenza, ma a carico ai fini IRPEF di altre persone, fanno parte dello stesso nucleo familiare (ossia costituiscono nucleo a sé stante).
  - d) Il figlio minore di 18 anni, fiscalmente a carico di altre persone, fa parte del nucleo familiare del genitore con il quale convive.
  - e) I minori non conviventi con i genitori e in affidamento presso terzi, fanno parte del nucleo familiare dell'affidatario.
  - f) I minori in affidamento e collocati presso comunità fanno nucleo a sé stante;
  - g) I coniugi non legalmente separati ma che non hanno la stessa residenza, fanno parte dello stesso nucleo salvo casi particolari:
    - I. quando uno dei coniugi è escluso dalla potestà sui figli;
    - II. nel caso di abbandono del coniuge, accertato dal Giudice o dalla pubblica autorità competente in materia di Servizi Sociali;
    - III. quando è stato chiesto scioglimento o cessazione del matrimonio In base all' art.3 L.898/70;
  - h) I soggetti che risultano fiscalmente a carico di più persone, si considerano nel nucleo di:
    - I. della famiglia anagrafica con cui vive;
    - II. se non vive con alcuna delle persone che l'hanno a carico, farà parte del nucleo del soggetto che in base all'art. 433 del codice civile è tenuto in modo prioritario agli alimenti; nel caso di più coobbligati dello stesso grado, verrà considerato nel nucleo di colui che versa gli alimenti in misura superiore;

- i) Il soggetto che si trova in convivenza anagrafica (persone che convivono di fatto abitualmente per motivi di lavoro, studio, assistenza, cura ecc.) sono considerati nuclei familiari a sé stanti, salvo debbano essere considerati nei nuclei del coniuge o della persona di cui sono fiscalmente a carico. Se nella medesima convivenza fanno parte genitore e figlio minore quest'ultimo andrà a far parte del nucleo del genitore.
2. I casi particolari, non riconducibili alla sopraindicata composizione del nucleo familiare, sono istruiti in osservanza della normativa vigente.

#### **Art. 10 - Modalità di calcolo dell'Indicatore della Situazione Reddituale (I.S.R.)**

1. Il reddito si calcola sommando, per ciascun componente il nucleo familiare così come individuato ai sensi dell'art. 9 del presente Regolamento:
  - a) il reddito complessivo ai fini IRPEF quale risulta dall'ultima dichiarazione presentata (ad es. Unico: Rigo RNI - 730: quadro di calcolo IRPEF, Rigo 6), al netto dei redditi agrari relativi alle attività indicate dall'art. 2135 del codice civile svolte anche in forma associata, dai soggetti produttori agricoli titolari di partita IVA, obbligati alla presentazione della dichiarazione ai fini dell'IVA. In mancanza di obbligo di dichiarazione dei redditi vanno assunti i redditi imponibili ai fini IRPEF risultanti dall'ultima certificazione rilasciata dai soggetti erogatori. Salvo diversa disposizione legislativa, non sono da computare gli emolumenti arretrati relativi a prestazione di lavoro o di pensione, il trattamento di fine rapporto (T.F.R.) e le indennità equipollenti.
  - b) il reddito di lavoro prestato nelle zone di frontiera e in altri Paesi limitrofi da soggetti residenti nel territorio dello Stato;
  - c) i proventi derivanti da attività agricole, svolte anche in forma associata, per le quali sussiste l'obbligo di presentazione della dichiarazione *N A*; a tal fine va assunta la base imponibile determinata ai fini dell'IRAP, al netto dei costi del personale a qualunque titolo utilizzato;
  - d) il reddito delle attività finanziarie, determinato applicando il rendimento medio annuo dei titoli decennali del Tesoro al patrimonio mobiliare definito ai sensi dell'art. Il comma b) del presente Regolamento;
2. Dalla somma dei redditi dei familiari, così determinati, si detrae l'importo del canone annuo di locazione fino alla concorrenza massima pari all'ammontare di una franchigia stabilita dalla normativa vigente, qualora il nucleo familiare risieda in abitazione in affitto, con contratto regolarmente registrato.

#### **Art. 11. - Modalità di calcolo dell'Indicatore della Situazione Patrimoniale (I.S.P.)**

1. Il patrimonio si calcola sommando, per ciascun componente il nucleo:
  - a) il valore del patrimonio immobiliare, ovvero dei fabbricati e terreni edificabili e agricoli intestati a persone fisiche diverse da imprese, quale definito ai fini I.C.I. al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di presentazione della domanda, indipendentemente dal periodo di possesso nel periodo di imposta considerato.

Dal valore così determinato si detrae l'ammontare dell'eventuale debito residuo, alla stessa data del 31 dicembre, per mutui contratti per l'acquisto dei predetti immobili, fino a concorrenza del suo valore come sopra definito; in alternativa alla detrazione per il debito residuo del mutuo, è detratto, se più favorevole, il valore dell'abitazione principale, come sopra definito, fino alla concorrenza massima pari all' ammontare di una franchigia stabilita dalla normativa vigente. Se i componenti del nucleo risultano risiedere in più abitazioni, la detrazione si applica su una di tali abitazioni, individuata dal richiedente. Nel caso di possesso dell'abitazione principale in misura inferiore al 100% la detrazione sarà rapportata a detta quota.

- b) il valore del patrimonio mobiliare, calcolato sommando i valori mobiliari in senso stretto, le partecipazioni in società non quotate e gli altri cespiti patrimoniali individuali, secondo le modalità definite dal DPCM 18 maggio 2001.

Dalla somma dei valori del patrimonio mobiliare determinati come sopra si detrae, fino a concorrenza, una franchigia riferita al patrimonio di tutto il nucleo familiare stabilita dalla normativa vigente. Detta franchigia non si applica per la determinazione del reddito di cui all'art. 10 comma d) del presente Regolamento.

- c) il valore così definito viene considerato ai fini della determinazione dell'ISE nella misura del 20%.

## 2- Parametri

Parametri da utilizzare per il calcolo della situazione economica equivalente sono i seguenti:

NUMERO COMPONENTI	SCALA DI EQUIVALENZA
1	1,00
2	1,57
3	2,04
4	2,46
5	2,85
6	3,20
7	3,55
8	3,90
9	4,25

I parametri sopra indicati sono maggiorati cumulativamente nel modo seguente:

MAGGIORAZIONE	MOTIVAZIONE
+0,35	<i>per ogni ulteriore componente</i>
+ 0,20	<i>in caso di presenza nel nucleo di figli minori e di un solo genitore</i>
+ 0,50	<i>per ogni componente con handicap psicofisico permanente di cui all'art. 3, comma 3, della legge n. 104/1992 o con invalidità</i>

	<i>superiore al 66%</i>
+ 0,20	<i>Nuclei familiari con figli minori in cui entrambi i genitori abbiano svolto attività di lavoro e lo di impresa per almeno sei mesi nel periodo afferente la dichiarazione sostitutiva. La maggiorazione spetta altresì al nucleo composto esclusivamente da un genitore ed uno o più figli minori, purché il genitore dichiari di avere svolto attività di lavoro dipendente e/o di impresa per almeno 6 mesi</i>

Il denominatore del rapporto che definisce l'I.S.E.E. è dato dal parametro corrispondente alla numerosità del nucleo familiare, eventualmente incrementato dal parametro o parametri correttivo/i.

### **TITOLO III CONTROLLI E TRATTAMENTO DATI**

#### **Art. 13 - Acquisizione e trattamento dei dati personali**

L'acquisizione delle domande di prestazione sociale agevolata e delle dichiarazioni sostitutive I.S.E.E., la consegna delle relative certificazioni e la gestione dell'archivio avvengono nel rispetto della Legge 675/96 e s.m.i., individuando incaricati e misure minime di sicurezza per il trattamento dei dati personali.

#### **Art. 14 - Controlli**

Ai fini dell'accertamento della veridicità delle dichiarazioni sostitutive ISEE presentate l'Amministrazione Comunale effettua controlli, sui dati a sua disposizione (composizione familiare e patrimonio immobiliare), di due tipi:

- a) Controllo puntuale (su singoli casi), sollecitati da dubbi sulla veridicità dei contenuti della dichiarazione;
- b) Controllo a campione (su un numero determinato di dichiarazioni).

Per garantire il controllo sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive ISEE per quanto concerne il reddito e il patrimonio mobiliare, l'Amministrazione Comunale può stipulare convenzioni con il Ministero delle Finanze o anche con uffici periferici dello stesso ministero, sia in forma autonoma che in forma associata.

In caso di dichiarazioni non veritiere, che non siano riconducibili a meri errori materiali, l'Amministrazione Comunale revoca o sospende il beneficio ottenuto, segnala d'ufficio il fatto all'Autorità Giudiziaria e attiva la procedura per il recupero delle somme anticipate, oltre agli interessi di legge e ad eventuali spese.

Per le autocertificazioni, di cui al presente Regolamento, valgono le modalità operative di Controllo impartite nell'Ente mediante apposita circolare interna.

## **TITOLO IV DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE**

### **Art.15 - Variazioni rilevanti della situazione economica del richiedente**

Ai sensi dell'art.4, comma 1, del D. Lgs. 109/98 e s.m.i., le variazioni della situazione economica e familiare del richiedente, verificatesi entro il periodo di validità della dichiarazione sostitutiva unica, danno la facoltà al Cittadino di presentare una nuova dichiarazione.

### **Art. 16 - Disapplicazione di regolamenti comunali**

Gli articoli dei Regolamenti comunali in materia di agevolazioni ai Cittadini, in contrasto con il presente regolamento, si applicano per i servizi e le prestazioni in corso, mentre decadranno con l'attivazione delle nuove prestazioni, nella tempistica e con le modalità indicate nelle deliberazioni consiliari, di recepimento della normativa in oggetto.

### **Art. 17 - Assistenza alla compilazione**

Per la corretta compilazione della dichiarazione sostitutiva I.S.E.E., il Comune garantisce ai cittadini un'adeguata assistenza tramite l'Ufficio Relazioni con il Pubblico e gli Uffici del Settore Politiche Educative e Sociali.

Come stabilito dalla normativa nazionale e, nel caso di forte estensione dell' ambito di applicazione I.S.E.E. la Giunta Comunale potrà stipulare apposite convenzioni con i CAAF per prestare assistenza ai cittadini, d'intesa con l'INPS, ai fini della corretta compilazione della dichiarazione sostitutiva, e garantire la relativa conformità dei dati reddituali dichiarati dai richiedenti le prestazioni medesime.

### **Art. 18 - Pubblicità del Regolamento**

Copia del presente regolamento, ai sensi dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n.241, sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

### **Art. 19 - Entrata in vigore**

Il presente Regolamento entra in vigore il 10 gennaio 2002.